



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

Provincia di Latina

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale n. 1531 dal 05-11-2014 al 20-11-2014

COPIA ORDINANZA N. **168** DEL **05-11-2014**

AREA SEGRETERIA

UFFICIO: AREA SEGRETERIA

OGGETTO: **MODALITA' DI ACCENSIONE OCCASIONALE RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE.**

PREMESSO CHE :

-ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia: **prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia), smaltimento** e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra, qualora sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

-l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 definisce rifiuti speciali alla lettera a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile; *(lettera così modificata dall'art. 11 del D.lgs. n. 205 del 2010)*

-l'art. 185 Esclusioni dall'ambito di applicazione (articolo così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 205 del 2010) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce al comma 1, lettera f) che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 : "**le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana**";

-l'art. 182~ comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006 *(comma introdotto dall'art. 14, comma 8,*

legge n. 116 del 2014) precisa che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali in cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)" - (N.B. : metro stero corrisponde ad 1 metro cubo di materiale accatastato vuoto x pieno);

- l'art. 191 del D.Lg.vo 152/2006 "Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi" prevede l'emissione di ordinanze sindacali per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Le suddette ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto - legge n. 91/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 24.06.2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lg.vo 152/2006, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale). affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

- La nuova disposizione, di cui all'art. 14, comma 8, lettera b-sexies) della legge 11 Agosto 2014, n.116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91), ha modificato il comma 6 dell'art. 256 bis (Combustione illecita di rifiuti - Capo I - Sanzioni - del D.Lgs. n. 152/2006), con l'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato*". Pertanto, di tale materiale è consentita **la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree e periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.**

CONSIDERATO CHE:

Il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) della Regione Lazio prevede all'art. 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio incendi, ma all'art. 92 prevede "Condizioni per l'uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi~ pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

La stessa Regione Lazio :con nota prot. 23059 del 18.06.2013 del Dipartimento Istituzionale e Territorio - Area Consulenza giuridica e assistenza agli atti, avente ad oggetto "*Convenzione Regione f.,Lazio e Corpo Forestale dello Stato - Attività di Controllo del territorio finalizzato, nell'periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell 'abbruciamento dei residui vegetali*" ha concluso che nel contrasto tra normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell'ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l'applicazione della normativa statale, nelle more dell'adeguamento della Legislazione Regionale o dell'emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO CHE :

- Il territorio del Comune di Monte San Biagio ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche diverse e che l'attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione controllata sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- Di fatto, lo stesso Regolamento Regionale n. 7 /2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrazione della storicità, della tradizione e della normale, pratica agricola da sempre perseguita sul territorio; Necessita permettere, consentire e disciplinare, la ripulitura delle aree agricole, su tutto il territorio del Comune *di Monte San Biagio*, previo la combustione dei residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data la possibilità ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 256 bis, modificato dall'art. 14, comma 8, legge 11 agosto 2014, n. 116;

Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie, la normativa, in particolare la Direttiva 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare, in particolare si ricorda: *la batteriosi del Kiwi e del nocciolo, il coleottero Tomicus spp su pino, il nematode del pino Bursapjelanchus Xylophilus, il cancro colorato del platano Ceratocystis Fimbriata, il Cinipede del castagno Drycosmus Kuriphilus, la Ralstonia solanacea rum su pomodoro e patata, il cancro batterico dell' actinidia, la cocciniglia del pino marittimo, vaiolatura delle drupacee, ma/secco degli agrumi, colpo di fa.oca batterico, flavescenza dorata della vite, punteruolo rosso delle palme etc ...* , e la bruciatura dei residui in questi casi è efficace sulla diffusione delle fitopatie;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio deliberato nel 2012 non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione al recupero del materiale "*de quo*" riferendosi unicamente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbani, pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata;

RILEVATO CHE:

lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trasferimento dello stesso nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione della capacità di deflusso con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO:

garantire, sul territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lg.vo 152/2006;

VISTO quanto stabilito nel vigente Regolamento Regionale n. 7/2005 , art. 92 come indicazioni tecniche per i Comuni, qualora intendessero assumere ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 di gestione dei rifiuti in deroga;

VISTO:

- il D.lgs 267/2000 T.U. Ordinamento Enti Locali;
- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente";
- il D.lgs 205/2010 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto 17 dicembre 2009 istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'articolo 14 bis del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009;
- l'art. 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934;
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Nonne in materia di gestione delle risorse forestali);

VISTA:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo, artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater;
- la Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Nella qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Per le ragioni meglio precisate in premessa; dal **1° novembre 2014** e fino al **30 aprile 2015** (sei mesi), in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell' art. 185 del D.Lgs. 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture proveniente da attività agricole, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente :

1. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in

assenza di vento, entro i seguenti periodi e orari:

2.

Dal 01.11.2014 al 28.02.2015

Dal sorgere del sole e fino alle **8.30**;

Dalle ore 15.30 fino al tramonto;

Dal 01.03.2015 al 30.04.2015

Dal sorgere del sole e fino alle **8.30**;

Dalle ore 17.00 fino al tramonto;

2. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;

3. Il terreno sui cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

4. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

5. La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata (fino ad un massimo di 3 metri steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

6. La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

7. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;

8. E' vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

9. La combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali implicati nella presente ordinanza è sempre vietata;

10. La combustione è vietata durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo "stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi", ovvero in caso di espresso divieto dell'Autorità;

11. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in composto o la triturazione in loco per la stessa finalità.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 c.4 della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al T.A.R. Lazio, per incompetenza, eccesso di potere per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Monte San Biagio e la sua trasmissione a :

-)> *Al Prefetto di Latina;*
-)> *Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Fondi;*
-)> *Al Corpo di Polizia Provinciale sede distaccata di Fondi;*
-)> *Al Commissariato della Polizia di Stato di Fondi;*
-)> *Al Comando Stazione dei Carabinieri di Monte San Biagio;*
-)> *Al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Fondi;*
-)> *Al Corpo di Vigilanza del Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi sede di Fondi;*
-)> *Al Corpo di Vigilanza del Parco Naturale dei Monti Aurunci - sede di Campodimele -;*
-)> *Al Corpo di Polizia Locale;*
-)> *Al Consorzio di Bonifica Sud Pontino V.le Piemonte - Fondi;*
-)> *Ali 'A. U.S.L. sede di Fondi;*
-)> *A/l 'Arpalazio di Latina - Via A. Serpieri n. 3 04100 Latina;*
-)> *Alla Provincia di Latina Settore Ecologia - Ambiente- V. Costa 04100 Latina;*
-)> *Le Forze di Polizia sono incaricate de Il 'esatta osservanza della presente ordinanza;*

E per effetto dell'art. 191 del D.Lgs/2006:

-)> *Al Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi Piazza Colonna n. 370 -00187 Roma;*
-)> *Al Ministro dell'Ambiente via Cristoforo Colombo, n. 44- 00147 Roma;*
-)> *Al Ministero della Salute viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00147 Roma;*
-)> *Al Ministero dello Sviluppo Economico via Vittorio Veneto n. 33 - 00187 Roma;*
-)> *Al Presidente della Regione Lazio via R.R. Cristoforo C. n. 212 - 00145 Roma.*

|| *****

F.to CARNEVALE FEDERICO